



Numero di protocollo : AMM01/02/16.024693U

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato

### *Estratto del Verbale del 22 gennaio 2016*

In data 22 gennaio 2016, alle ore 14:00 in Roma, Via del Governo Vecchio n. 3, presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, si è tenuta la riunione della Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato, istituita con delibera del Consiglio del 22 maggio 2015.

Sono presenti:

**Cons. Avv.to Antonino Gaziano** (*Coordinatore*)  
**Cons. Avv.to Antonio De Michele** (*Componente*);  
**Cons. Avv.to Giuseppe Labriola** (*Componente*)

Presiede la riunione l'Avvocato Antonino Gaziano, coordinatore della Commissione, assistito dal Funzionario del CNF Sig.ra Anna Mochi

Per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

OMISSIS

#### Punto 5 all'odg.

La Commissione prende atto che sono pervenute alla propria attenzione:

- a) istanze di sospensione a richiesta dell'avvocato già inserito nell'elenco unico nazionale;
- b) richieste di cancellazione da una o più liste formate dai COA circondariali e da quelli Distrettuali ma non dall'elenco unico nazionale.

Con riferimento alle istanze di sospensione a richiesta dell'avvocato, la Commissione delibera di comunicare agli Ordini che, in via generale, le istanze di sospensione dall'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio devono essere istruite, analizzate e decise da ogni singolo Ordine ricevente e solo in caso di adozione di delibera di accoglimento quest'ultima decisione dovrà essere inoltrata al CNF a mezzo posta elettronica certificata alla mail [difesediufficio@pec.cnf.it](mailto:difesediufficio@pec.cnf.it). Ricevuta la comunicazione de qua, il CNF provvederà ad annotare la sospensione nell'elenco unico nazionale.

Parimenti, allorquando il provvedimento di sospensione del COA dovesse essere revocato o di ufficio ovvero su richiesta dell'avvocato interessato, il COA dovrà inviare, sempre alla casella di posta elettronica [difesediufficio@pec.cnf.it](mailto:difesediufficio@pec.cnf.it), senza indugio il provvedimento *de quo* per la relativa e conseguente annotazione nell'elenco unico nazionale.

Con riferimento alle richieste di cancellazione da una o più liste formate dai COA circondariali e da quelli Distrettuali ma non dall'elenco unico nazionale, la Commissione delibera di comunicare agli Ordini che le suddette richieste devono essere decise dagli Ordini riceventi e non dal CNF che è legittimato a cancellare solo ed esclusivamente dall'elenco unico azionale ma non da ogni singola lista.

E' estratto dal verbale del 22 gennaio 2016

Roma 28 gennaio 2016

F.T.O. La Consigliera segretaria  
- Avv. Rosa Capria -